



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 30

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione in settori di reciproco interesse, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di entrambe le parti. 2. La cooperazione persegue i seguenti obiettivi:

- a) incoraggiare lo scambio di informazioni in materia di scienze, tecnologia e innovazione e per quanto riguarda le politiche e i programmi pertinenti;
- b) promuovere relazioni durature tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti;
- c) promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori e degli studenti degli istituti di istruzione superiore. 3. Nel rispetto della discussione tra le parti e previa consultazione delle agenzie che finanziano la ricerca in ciascun paese, la cooperazione può concretizzarsi in progetti comuni di ricerca e/o scambi, riunioni, seminari e nella formazione di scienziati e studenti degli istituti di istruzione superiore nel quadro di programmi di mobilità internazionale che garantiscano la massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nell'ambito della cooperazione, le parti promuovono la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, PMI comprese. 5. Le parti convengono di impegnarsi in un'opera di sensibilizzazione in merito alle possibilità di cooperazione scientifica e tecnologica offerte dai rispettivi programmi.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

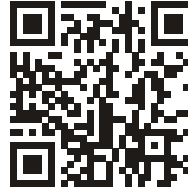
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-30>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it